

“I LABORATORI DI PROVA NEL CONTESTO DEL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA E DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”

Il nuovo articolo 59 – I laboratori di prova - Le circolari per l’autorizzazione ai laboratori di prova

Donatella Pingitore

Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica



Le attività dei laboratori di prova sono regolate dalle NTC ed è opportuno rilevare il ruolo che da queste viene, giustamente, attribuito ai laboratori di prova.

Non più esecutori marginali di prove di routine ma interlocutori qualificati del processo costruttivo, dalla progettazione alla esecuzione delle opere, dalle indagini geotecniche, in situ ed in laboratorio, alla verifica della conformità di tutti i prodotti strutturali, tradizionali ed innovativi.

CAP.11 – CAP.6 -Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui **all'art.59 del DPR 6.6.2001, n.380.**

I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.

Le attività dei laboratori sono disciplinate oggi dalle circolari STC 7617 – 7618 emesse nel 2010 e circolare 633 emessa nel 2019

Art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
 - a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
 - b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
 - b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
 - b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
 - a) prove sui materiali da costruzione;
 - [b] soppresso 2012
 - c) prove di laboratorio su terre e rocce;
 - c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.

La legge di conversione del D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”) modifica l’art. 59 del Testo unico dell’edilizia ha introdotto tra le competenze dei laboratori ufficiali le prove e i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, coerentemente alle previsioni delle NTC 2018.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

- a) prove sui materiali da costruzione;
- b) (soppressa);
- c) prove di laboratorio su terre e rocce;

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

- a) prove sui materiali da costruzione;
- b) (soppressa);
- c) prove di laboratorio su terre e rocce;
- c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.**

TESTO UNICO EDILIZIA - Art. 73 nel testo finale trasmesso al Consiglio Superiore.

1. Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali, abilitati alla esecuzione e certificazione degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche di cui al successivo comma 3, tutti i laboratori incardinati in facoltà, scuole o istituti di ingegneria o di architettura, o dipartimenti afferenti a discipline tecniche affini.

2. I laboratori di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare la propria attività di laboratorio ufficiale al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che cura e pubblica l'elenco degli stessi e vigila, anche mediante visite ispettive concordate, sul rispetto dei requisiti essenziali ai fini del corretto svolgimento dell'attività di esecuzione e certificazione delle prove.

Art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

- a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
- b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
- b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
- b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

Art. 73 nel testo finale trasmesso al Consiglio Superiore.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente Capo, altri laboratori ad eseguire e certificare:
- a) prove sui materiali da costruzione;
 - b) prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti;
 - c) **indagini geognostiche in sito dirette, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;**
 - d) prove di laboratorio su terre e rocce;
 - e) **prove sui conglomerati bituminosi, in laboratorio ed in sito.**

L'autorizzazione può essere richiesta per uno o più settori.

Art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
- a) prove sui materiali da costruzione;
 - b) (soppressa);
 - c) prove di laboratorio su terre e rocce;
 - c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

**Art. 73 nel testo finale trasmesso
al Consiglio Superiore.**

4. Per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche rientranti nelle tipologie di cui al comma 3, definite in dettaglio dal decreto ministeriale di cui al comma 10, è obbligatoria la certificazione rilasciata da uno dei laboratori ufficiali o autorizzati.

5. Ai fini del presente Capo l'attività dei laboratori ufficiali ed autorizzati, sempre improntata ai principi di integrità, indipendenza e trasparenza, costituisce servizio di pubblica utilità.

Art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.

**Art. 73 nel testo finale trasmesso
al Consiglio Superiore.**

Art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

6. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, rientranti nelle tipologie di cui al comma 3, per le quali è obbligatoria la certificazione, **sono disposte dal direttore dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa al committente;** le spese sono sostenute dal costruttore solo se esegue in proprio i lavori, restando in capo al direttore dei lavori o all'organo di collaudo la scelta del laboratorio. **Nel caso dei lavori pubblici la spesa è posta a carico della stazione appaltante, che provvede ad inserire le somme necessarie nel quadro economico.**

7. Il laboratorio autorizzato, incaricato di effettuare le prove di cui al comma 3, verifica lo stato dei campioni, lo stato dei luoghi nel caso delle prove in sito, e la documentazione di riferimento; in caso di anomalie riscontrate ovvero di mancanza totale o parziale delle condizioni necessarie per effettuare le prove, deve rifiutare l'accettazione e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale.

**Art. 73 nel testo finale trasmesso
al Consiglio Superiore.**

Art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

8. Il direttore del laboratorio autorizzato è responsabile della corretta esecuzione e certificazione delle prove di cui al comma 3, che vanno effettuate in conformità alle prescrizioni contenute nelle Norme tecniche e nelle altre discipline tecniche di settore.

9. Il direttore del laboratorio autorizzato che, a seguito di accertamento eseguito del Servizio Tecnico Centrale o da altri Organi competenti, risulti non aver ottemperato alle prescrizioni indicate nei precedenti commi, è diffidato a conformare la propria attività alle procedure prescritte dalle vigenti norme. In caso di recidiva il Servizio Tecnico Centrale, con provvedimento motivato, intima al laboratorio la revoca dell'incarico al medesimo direttore ovvero, nei casi più gravi, procede alla inibizione dell'attività per il laboratorio stesso.

**Art. 73 nel testo finale trasmesso
al Consiglio Superiore.**

Art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

10. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede con proprio decreto, **entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, a stabilire i criteri ed i requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 3**, nonché le **regole per il corretto svolgimento dell'attività dei laboratori, l'elenco delle prove e delle verifiche per le quali è obbligatoria la certificazione** di cui al presente articolo, **nonché il relativo prezzario di minima**, aggiornando altresì le indicazioni contenute nelle Circolari n. 7617/2010/STC, n. 7618/2010/STC e n. 633/2019/STC. Il prezzario di minima è redatto in coerenza con i criteri indicati dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al comma 1-bis dell'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche.

**Art. 73 nel testo finale trasmesso
al Consiglio Superiore.**

Art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 10, nonché, successivamente, per il periodo transitorio dallo stesso fissato, i laboratori già autorizzati ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono continuare ad operare in conformità alla previgente normativa, nei settori autorizzati

ATTIVITA' CHE COINVOLGERANNO LE ASSOCIAZIONI

REVISIONE DELLE CIRCOLARI ESISTENTI E REDAZIONE DELLE NUOVE CIRCOLARI

Regole per le ispezioni – che dovranno interessare tutti i laboratori ufficiali

Aggiornamento attrezzature e prove di competenza dei vari laboratori

Regolamentazione delle nuove tipologie di laboratori

- conglomerati bituminosi

- indagini geognostiche in sito

REDAZIONE ED APPROVAZIONE TARIFFARIO PROVE OBBLIGATORIE

Commissione operante presso il CSLPP